



*PROVINCIA DI BRESCIA*

*AREA TECNICA E DELL'AMBIENTE  
SETTORE DELL'AMBIENTE E DELLA PROTEZIONE CIVILE*

**CAPITOLATO D'APPALTO PER IL SERVIZIO DI DATA ENTRY  
E CATALOGAZIONE DATI A SUPPORTO DEGLI UFFICI PER  
LO SVOLGIMENTO DEI PROCEDIMENTI IN MATERIA DI  
USI E DERIVAZIONI ACQUE PER 24 MESI**

**(RISERVATO AI SENSI DELL'ARTICOLO 112 DEL DECRETO  
LEGISLATIVO N. 50/2016)**

## Indice

CAPO I – INFORMAZIONI GENERALI .....	3
Art. 1 OGGETTO DELLA GARA.....	3
Art. 2 SISTEMA DI GARA.....	3
Art. 3 BASE DI GARA.....	4
Art. 4 DURATA.....	4
Art. 5 ESTENSIONI DEL CONTRATTO.....	4
Art. 6 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.....	5
CAPO II – NORME GENERALI DI CONTRATTO.....	5
Art. 7 CAUZIONE DEFINITIVA.....	5
Art. 8 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO.....	5
Art. 9 MODIFICA RAGIONE SOCIALE DELLA DITTA.....	6
Art. 10 BREVETTI E DIRITTI D'AUTORE.....	6
CAPO III – CAPITOLATO TECNICO.....	7
Art. 11 SPECIFICHE TECNICHE.....	7
Art. 12 PRESTAZIONI RICHIESTE.....	8
Art. 13 STAFF.....	9
Art. 14 RESPONSABILE TECNICO.....	9
Art. 15 SUPERVISORE DI IMPRESA.....	10
Art. 16 SOSPENSIONE DEL SERVIZIO.....	10
Art. 17 PENALITÀ.....	10
Art. 18 OBBLIGHI DEL FORNITORE A FINE CONTRATTO.....	11
CAPO IV - DISPOSIZIONI CONTRATTUALI.....	11
Art. 19 CONDIZIONI DI PAGAMENTO E TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI .....	11
Art. 20 INVARIABILITÀ DEI PREZZI.....	13
Art. 21 TRATTAMENTO DATI.....	13
Art. 22 ESONERO DI RESPONSABILITÀ E TRASFERIMENTO DEI RISCHI.....	13
Art. 23 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA.....	14
Art. 24 DIRITTO DI RECESSO.....	14
Art. 25 RECESSO ai sensi dell'art. 1, comma 13, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95.....	15
Art. 26 RISOLUZIONE AI SENSI DELL'ART. 2 DEL D.P.R. 62/2013.....	15
Art. 27 INCOMPATIBILITÀ E CONFLITTO DI INTERESSI .....	16
Art. 28 RIFUSIONE DANNI E PENALITÀ .....	16
CAPO V - CONDIZIONI FINALI.....	16
Art. 29 Norme di tutela del Personale – Clausola sociale .....	16
Art. 30 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO: SPESE RELATIVE ALLA STIPULAZIONE E REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO.....	17

Art. 31 CONTROVERSIE.....	17
Art. 32 DISPOSIZIONI FINALI.....	17

## CAPO I – INFORMAZIONI GENERALI

### Art. 1 OGGETTO DELLA GARA

Con la presente procedura la Provincia di Brescia intende acquisire mediante procedura aperta, riservata agli operatori economici di cui all'articolo 112 del Decreto Legislativo 50/2016, appositi servizi per lo svolgimento delle attività di data entry e catalogazione dati a supporto degli uffici per lo svolgimento dei procedimenti in materia di concessione per le derivazioni di acqua e costruzione ed esercizio degli impianti idroelettrici (ai sensi del Regio Decreto del 11 dicembre 1933 n.1775, del Decreto Legislativo del 29 dicembre 2003 n.387 e del Regolamento Regionale del 24 marzo 2006 n.2).

Detti servizi devono essere realizzati come specificato nell'Art. 11 del presente capitolato.

### Art. 2 SISTEMA DI GARA

Il servizio in oggetto viene appaltato mediante procedura aperta riservata ai sensi del combinato disposto dell'art. 60 e dell'art. 112 del D.Lgs. 50/2016 da aggiudicare a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e con le modalità di cui agli art. 97 del D.Lgs 50/2016 ai fini della verifica delle offerte anormalmente basse.

È ammessa la partecipazione di soggetti di cui all' art. 48 del D.Lgs. 50/2016 **e in possesso dei requisiti di capacità economico, finanziaria e tecnica professionale così come specificato nel bando di gara.**

L'aggiudicazione sarà effettuata a favore dell'offerta che avrà conseguito, tra quelle ritenute valide, il punteggio più alto derivante dalla somma dei punteggi assegnati all'offerta tecnica e all'offerta economica, in base agli ai criteri e sub criteri fissati nell'avviso di gara.

La procedura viene condotta mediante l'ausilio di sistemi informatici e l'utilizzo di modalità di comunicazione in forma elettronica, ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 335 del D.P.R. 207/2010. In particolare si utilizza il Sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato "Sintel", al quale è possibile accedere attraverso il punto di presenza sulle reti telematiche all'indirizzo internet corrispondente all'URL [www.arca.regione.lombardia.it](http://www.arca.regione.lombardia.it).

Per l'uso della piattaforma Sintel sono disponibili e scaricabili al sito sopra indicato (Home >> Help&FAQ>> Guide e manuali) i manuali da consultare.

**Per qualsiasi informazione ed assistenza tecnica sull'utilizzo di Sintel è possibile contattare l'Help Desk al numero verde disponibile sul medesimo sito.**

Nel caso di mutate esigenze di servizio la Provincia di Brescia si riserva la facoltà di non procedere in tutto o in parte all'aggiudicazione, di reindire, sospendere o annullare la gara,

nonché di prolungarne i termini di scadenza. In ogni caso i concorrenti non hanno diritto a compensi, indennizzi, rimborsi spese o altro.

L'Ente si riserva la facoltà di non procedere ad aggiudicazione qualora ritenga, a suo insindacabile giudizio, che nessuna delle offerte presentate sia rispondente alle proprie esigenze, ovvero di procedere ad un'aggiudicazione parziale.

### **Art. 3 BASE DI GARA**

L'importo a base di gara è di € **491.800,00** (IVA esclusa).

**Non saranno accettate offerte pari o superiori al limite dell'importo a base di gara**, pena l'esclusione dalla gara.

L'importo del costo della manodopera è pari a € 224.000,00;

L'importo dell'onere della sicurezza è pari a zero in quanto non sono previsti rischi da interferenze (art. 26, comma 5, D. Lgs. 81/2008 e Determinazione Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del 5/3/2008).

### **Art. 4 DURATA**

Il presente contratto si perfeziona alla data di sottoscrizione. I servizi dovranno essere realizzati a decorrere dal giorno concordato nel contratto per una durata di 24 (ventiquattro) mesi.

### **Art. 5 ESTENSIONI DEL CONTRATTO**

L'importo complessivo contrattuale del servizio può essere **ridotto o aumentato** fino alla concorrenza del limite di cui all'art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 (20%) da parte della Stazione Appaltante, ferme restando le condizioni di aggiudicazione, senza che la ditta possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità di sorta.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a 24 mesi, per un importo di € 491.800,00, al netto di IVA. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'aggiudicatario mediante posta elettronica certificata almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del contratto originario.

La stazione appaltante si riserva inoltre la facoltà, nei limiti di cui all'art. 63, comma 5 del codice, di affidare all'aggiudicatario, nei successivi tre anni dalla stipula del contratto, nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, secondo quanto previsto nel progetto posto alla base del presente affidamento come di seguito indicati: "Servizio di data entry e catalogazione dati a supporto degli uffici", per una durata pari a 24 mesi per un importo stimato complessivamente non superiore ad € 150.000,00 al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge.

La decisione dell'affidamento dell'estensione o della riduzione del servizio, nei limiti di cui al precedente comma, rimane in ogni caso, una libera ed insindacabile facoltà della Stazione Appaltante, senza diritto di alcuna indennità a favore dell'Impresa.

Il Committente si riserva la facoltà, previa comunicazione scritta, di richiedere all'Appaltatore una proroga tecnica del contratto in corso, limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016 e comunque non superiore a mesi sei. Il valore della proroga tecnica è stato stimato in € 122.950,00.

In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi.

#### **Art. 6 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è il Direttore del Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile.

### **CAPO II – NORME GENERALI DI CONTRATTO**

#### **Art. 7 CAUZIONE DEFINITIVA**

Prima della stipulazione del contratto l'Appaltatore deve presentare una cauzione definitiva, pari al 10%, ridotta del 50% nel caso di possesso della certificazione di qualità, oppure maggior percentuale secondo le disposizioni dell'art. 103 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, a garanzia dell'osservanza delle obbligazioni assunte e del pagamento della penalità eventualmente comminate, costituita mediante fidejussione bancaria o assicurativa oppure mediante deposito presso la tesoriera provinciale. Si applicano le ulteriori riduzioni di cui all'art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016.

La fidejussione presentata dovrà contenere esplicito impegno a versare la somma stessa a semplice richiesta scritta dell'Ente entro 15 gg. e dovrà in ogni caso escludere la preventiva escussione del debitore principale. Qualora l'Appaltatore non versi la cauzione definitiva nel termine stabilito, la Stazione Appaltante, senza bisogno di messa in mora, può dichiarare l'aggiudicazione decaduta, incamerare la cauzione provvisoria e rivalersi sull'Appaltatore per le spese e per i maggiori danni sostenuti dall'Ente.

La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto (24 mesi) e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte della Stazione Appaltante beneficiaria, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

In caso di decadenza dell'Appaltatore o di inadempienza o di grave negligenza dello stesso anche nel corso dell'esecuzione del contratto la Stazione Appaltante ha diritto di incamerare tutto o parte della cauzione prestata, salva l'azione di risarcimento danni.

L'Appaltatore è obbligato al pronto reintegro della cauzione di cui la Stazione Appaltante avesse dovuto valersene, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto. Resta salvo per la Stazione Appaltante l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione dovesse risultare insufficiente.

#### **Art. 8 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO**

L'Appaltatore è tenuto ad eseguire in proprio i servizi oggetto del presente capitolato.

Eventuali autorizzazioni al subappalto potranno essere concesse ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, solo qualora l'offerente abbia espressamente indicato nell'offerta le parti dell'appalto che intende eventualmente subappaltare a terzi e comunque in misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale.

L'Appaltatore deve ottemperare alle ulteriori disposizioni dell'art. 105 e, al momento della richiesta dell'autorizzazione al subappalto, deve depositare presso la Stazione Appaltante la documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione (certificato C.C.I.A.A. e autorizzazioni varie) e la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 38 del Codice dei Contratti.

La Stazione Appaltante non provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore gli importi dovuti bensì è fatto obbligo all'Appaltatore di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore, le fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

L'autorizzazione concessa non esonera l'Appaltatore per quei servizi o forniture dati in subappalto dagli obblighi assunti con la Stazione Appaltante e regolati dal presente capitolato, l'Appaltatore resta ugualmente unico responsabile dei servizi subappaltati di fronte alla Stazione Appaltante.

L'accettazione del subappalto è subordinata all'adozione di specifico provvedimento di autorizzazione da parte della Stazione Appaltante.

L'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari. L'Appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l'esecuzione dello stesso, vengano accertati dalla Stazione Appaltante inadempimenti dell'impresa subappaltatrice di rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto riguardo all'interesse della Stazione Appaltante; in tal caso l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte della Stazione Appaltante né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.

L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Il contratto non può essere ceduto, salvo quanto stabilito nell'art.110 del D.Lgs. 50/2016.

#### **Art. 9 MODIFICA RAGIONE SOCIALE DELLA DITTA**

L'affidataria dovrà comunicare tempestivamente, mediante produzione di copia conforme dell'atto notarile, i nuovi dati relativi a eventuali cambiamenti di ragione sociale o alla trasformazione, fusione o incorporazione di società.

#### **Art. 10 BREVETTI E DIRITTI D'AUTORE**

La Provincia non assume alcuna responsabilità nel caso in cui l'affidataria fornisca dispositivi e/o soluzioni tecniche di cui altri detengano la privativa.

L'affidataria terrà indenne la Provincia da tutte le rivendicazioni, responsabilità, perdite e danni pretesi da chiunque, nonché da tutti i costi, le spese o responsabilità ad essi relativi (compresi gli onorari di avvocati in equa misura) a seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione dei diritti d'autore o di qualsiasi marchio italiano o straniero, derivante o che si pretendesse derivare dalla prestazione.

## CAPO III – CAPITOLATO TECNICO

### Art. 11 SPECIFICHE TECNICHE

L'oggetto della presente gara consiste nel servizio di data entry e catalogazione dati a supporto degli uffici per lo svolgimento dei procedimenti in materia di usi e derivazioni acque come sotto indicati.

Per aiutare il Concorrente a valutare l'entità dell'impegno totale richiesto dal presente capitolato, di seguito a ciascuna attività verrà indicato il tempo stimato necessario per espletarla; si precisa che tali stime sono indicative e calcolate tenendo conto della media della complessità delle pratiche.

I servizi hanno ad oggetto:

A) Organizzazione e riordino dell'archivio delle pratiche in corso relativo alle concessioni usi acque sotterranee:

- catalogazione e sistemazione dell'archivio sia cartaceo che informatico;
- elencazione della documentazione tecnica posta a corredo della domanda secondo una check list predefinita;
- redazione, per ogni pratica, di una “Scheda Pratica” contenente tutti i dati amministrativi e tecnici utili alla redazione dell'istruttoria da parte del personale della Provincia di Brescia;
- raccolta dati e compilazione di una scheda finalizzata alla verifica della direttiva Derivazioni attraverso il metodo E.R.A.;

per dare un'idea più dettagliata della mole di lavoro si precisa che l'attività riguarderà per ogni anno circa n. **1000** domande di rinnovo relative alla derivazione di acqua sotterranea mediante pozzo e ogni pratica richiede in media **5** ore/uomo di lavoro;

B) Attività di data entry relativa al rilascio di concessioni per uso di acqua sotterranea, in particolare:

- implementazione dati relativi al GIS del catasto pozzi;
- inserimento dati sulla piattaforma regionale SIPIUI;

per dare un'idea più dettagliata della mole di lavoro si precisa che l'attività riguarderà per ogni anno circa n. **250** domande di rinnovo relative alla derivazione di acqua sotterranea mediante pozzo e ogni pratica richiede in media **3** ore/uomo di lavoro;

C) Organizzazione e riordino dell'archivio relativo alle pratiche delle concessioni usi acque superficiali:

1. Pratiche archiviate:

- catalogazione delle pratiche;
- sistemazione dell'archivio sia cartaceo che informatico;

Il tempo stimato per l'espletamento di questa attività è per ogni anno di circa 1200 ore/uomo totali (considerando **0,5** ore a pratica per circa **1.800** pratiche).

## 2. Pratiche in corso:

- catalogazione e sistemazione dell'archivio sia cartaceo che informatico;
- elencazione della documentazione tecnica posta a corredo della domanda secondo una check list predefinita;
- redazione, per ogni pratica, di una “Scheda” contenente tutti i dati amministrativi e tecnici utili alla redazione dell'istruttoria da parte del personale della Provincia di Brescia;
- raccolta dati e compilazione di una scheda finalizzata alla verifica della direttiva Derivazioni attraverso il metodo E.R.A.;

per dare un'idea più dettagliata della mole di lavoro si precisa che per ogni anno l'attività riguarderà circa n. **200** pratiche e ogni pratica richiede in media **25** ore/uomo di lavoro;

## D) Attività di data entry relativa alle di rilascio concessioni per uso di acqua superficiale, in particolare:

- implementazione dati relativi al GIS del catasto impianti idroelettrici;
- inserimento dati sulla piattaforma regionale SIPIUI;

per dare un'idea più dettagliata della mole di lavoro si precisa che l'attività riguarderà per ogni anno circa n. **150** domande di rinnovo relative alla derivazione di acqua sotterranea mediante pozzo e ogni pratica richiede in media **3** ore/uomo di lavoro;

Le attività sopra richieste, qualora sopraggiungessero differenti esigenze organizzative, potranno essere scambiate con altre di pari entità fra quelle descritte.

## **Art. 12            PRESTAZIONI RICHIESTE**

La tipologia delle prestazioni richieste può essere classificata in tre principali macro-fasce:

1. ASSISTENZA TECNICA SPECIALISTICA: comprende le attività di coordinamento del progetto e quelle ad alto contenuto specialistico per le quali è richiesto il possesso di un'elevata professionalità tecnica (Laurea) attinente alla materia, (quali, ad esempio, la redazione della “Scheda ” della pratica e la raccolta dati e compilazione di una scheda finalizzata alla verifica della direttiva Derivazioni attraverso il metodo E.R.A.).

Rispetto al totale delle attività da svolgere è stato stimato che queste attività ricoprono i 1/7 dell'attività totale.

2. ASSISTENZA TECNICA: comprende le attività con contenuto specialistico (ad esempio la elencazione della documentazione tecnica o l'aggiornamento dell'archivio informatico) per le quali è richiesto comunque un Diploma di Scuola Media Superiore di tipo Tecnico.



Rispetto al totale delle attività da svolgere è stato stimato che queste attività ricoprono 4/7 dell'attività totale.

3. ASSISTENZA TRASVERSALE: organizzazione dell'archiviazione, riordino pratiche e data entry, viste le materie tecniche trattate è preferibile sia in possesso di un Diploma di Scuola Media Superiore e comprovata esperienza nelle attività indicate. Rispetto al totale delle attività da svolgere è stato stimato che queste attività ricoprono 2/7 dell'attività totale.

### **Art. 13            STAFF**

Le pratiche interessate trattano dati delicati e informazioni riservate ed ovviamente tali informazioni devono essere mantenute all'interno degli uffici provinciali, inoltre alcuni software per il data entry possono essere utilizzati solo all'interno della rete della Provincia. Data quindi la natura della prestazione, è necessaria una stretta un'interazione con gli uffici siti presso il Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile (via Milano, 13 a Brescia) e per i motivi sopra citati, ove necessario, la Provincia è disposta a mettere a disposizione le necessarie postazioni di lavoro all'interno dei propri uffici.

Al fine di realizzare un efficace e soddisfacente supporto alle attività del Settore, lo staff dovrà possedere una idonea conoscenza dei programmi Word ed Excel di Microsoft Office, dei programmi di gestione della posta elettronica e dei principali browser internet.

Prima della sottoscrizione del contratto, l'aggiudicataria dovrà fornire i curricula in formato europeo dei componenti dello staff, dai quali risulti il possesso dei requisiti sopra indicati.

In corso di esecuzione del contratto, l'esecutore s'impegna a non modificare la composizione del gruppo di lavoro proposto né nel numero né nella persona dei singoli componenti, se non in presenza di motivate esigenze. Qualora l'esecutore dovesse trovarsi nella necessità di sostituire uno o più componenti, dovrà preventivamente comunicarlo per iscritto al Committente, indicando i nominativi ed inviando il curriculum vitae in formato europeo delle persone che si intendono impiegare in sostituzione. In ogni caso i nuovi componenti dovranno possedere requisiti equivalenti o superiori a quelli dei componenti sostituiti.

Il committente si riserva il diritto di richiedere all'esecutore l'immediato allontanamento del personale che, a suo insindacabile giudizio, non riterrà in possesso dei requisiti tecnici o morali necessari all'espletamento del servizio.

### **Art. 14            RESPONSABILE TECNICO**

La Provincia di Brescia, nell'ambito dell'appalto in questione, individuerà un Responsabile Tecnico che avrà il compito, in collaborazione con il Supervisore di impresa, di cui al successivo articolo, di far fronte a tutte le problematiche inerenti l'esecuzione dell'appalto per tutti i servizi e le attività in esso previste, compresa la verifica del rispetto dei livelli di servizio contrattualizzati.

Quest'ultima attività verrà svolta bimestralmente o comunque in caso di situazioni che determinino una più immediata valutazione del livello di erogazione del servizio. Al Supervisore di impresa verrà comunicato lo scostamento riscontrato, rispetto ai livelli di servizio previsti e l'aggiudicataria avrà 5 giorni solari e consecutivi per la risoluzione delle anomalie riscontrate. Al termine, in relazione al tipo di problematiche oggetto della rimozione, si potrà prevedere il ricorso ad una nuova verifica formale del livello di servizio delle attività contrattualizzate.

La Provincia potrà, all'occorrenza e/o per specifiche attività, indicare al Supervisore di impresa referente dell'affidataria altri interlocutori individuati tra i Direttori/Referenti del Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile.

Tutte le comunicazioni al Supervisore dell'Impresa potranno avvenire anche tramite e-mail.

### **Art. 15 SUPERVISORE DI IMPRESA**

Il Supervisore dell'impresa assume il ruolo di interlocutore tecnico-gestionale nei confronti del Responsabile Tecnico della Provincia di Brescia garantendo una reperibilità telefonica nell'arco della finestra temporale del servizio.

Egli dovrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- supervisionare l'esecuzione del servizio in modo da garantire il rispetto della qualità e dei livelli di servizio previsti;
- notificare tempestivamente eventuali problematiche che possano pregiudicare il corretto svolgimento del servizio, suggerire e mettere in opera le procedure più idonee a minimizzarne gli impatti sulla Provincia, impregiudicato ogni diritto o facoltà a tutela della Provincia;
- analizzare e riesaminare periodicamente i problemi ricorrenti, al fine di prevenire gli errori più frequenti e migliorare gli indici di servizio;
- intervenire, decidere e rispondere direttamente riguardo a eventuali problemi che dovessero sorgere relativamente all'espletamento del servizio.

Il Supervisore sarà l'unica persona autorizzata a mantenere i rapporti con l'Ente appaltante. Si richiede pertanto che la risorsa individuata garantisca la massima continuità di presenza durante la vigenza del contratto.

L'aggiudicataria dovrà, inoltre, comunicare con almeno dieci giorni di preavviso, per la formale accettazione, ogni successiva sostituzione che si dovesse verificare.

### **Art. 16 SOSPENSIONE DEL SERVIZIO**

Non saranno ammesse sospensioni del servizio che non siano determinate da eventi di forza maggiore quali, a titolo esemplificativo, gravi eventi naturali.

### **Art. 17 PENALITÀ**

L'esecutore, nell'esecuzione dei servizi, ha l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni stabilite dal contratto.

In caso di violazione delle disposizioni citate e/o di riscontrata irregolarità nella esecuzione dei servizi non imputabile a causa di forza maggiore debitamente comprovate e ritenute valide dalla

Provincia, l'esecutore è tenuto al pagamento di una penalità calcolata in rapporto alla gravità dell'inadempienza, alla recidività ed alla durata.

La penalità verrà comminata mediante nota di addebito su quanto dovuto al contraente, previa contestazione della Provincia.

Decorso 10 giorni dal ricevimento della contestazione, qualora non siano pervenute controdeduzioni ritenute accettabili, la penalità si intende accettata.

Si precisa che l'importo delle penalità non potrà comunque superare il 10% (dieci per cento) dell'importo netto della contratto.

La penalità comminata non preclude la possibilità per la Provincia di rivalersi, nei confronti dell'esecutore, per ulteriori e comprovati danni derivati da violazioni e/o irregolarità.

#### **Art. 18            OBBLIGHI DEL FORNITORE A FINE CONTRATTO**

All'atto della cessazione del contratto l'affidataria dovrà garantire che tutte le operazioni in corso siano terminate e darne evidenza tramite una relazione scritta.

### **CAPO IV - DISPOSIZIONI CONTRATTUALI**

#### **Art. 19            CONDIZIONI DI PAGAMENTO E TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

Il compenso spettante all'affidataria verrà erogato in rate posticipate trimestrali, dietro emissione di regolare fattura in base alla prestazioni effettuate, documentate da apposita relazione.

Il pagamento avverrà tramite bonifico bancario entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, riscontrata regolare e previa verifica delle attività svolte, nonché previa verifica disposta in attuazione dell'articolo 48 bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973 recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e previa acquisizione di DURC regolare.

Non è ammesso il pagamento delle fatture prima della sottoscrizione del contratto.

Le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in formato elettronico XML tramite il Sistema di Interscambio (SdI) gestito dall'Agenzia delle Entrate, come previsto dalla L. 244/2007 e secondo le specifiche tecniche di cui al Decreto del Ministro dell'Economia e Finanze 23 gennaio 2015.

Le fatture dovranno essere intestate a:

Provincia di Brescia

Piazza Paolo VI n. 29 - 25121 Brescia

Part. IVA 03046380170 – Cod. Fisc. 80008750178.

Nell'elemento "Codice Destinatario" del tracciato della fattura elettronica va indicato il seguente codice univoco dell'ufficio: **UF9503**.

Il tracciato XML della fattura elettronica, così come definito dal decreto sopra citato, dovrà necessariamente contenere, oltre ai dati obbligatori previsti dalla legge, le seguenti informazioni indispensabili alla Provincia di Brescia per procedere alla liquidazione:

- un indirizzo e-mail a cui inviare eventuali comunicazioni (punto del tracciato 1.2.5.3 "Email");

- dettaglio del bene/servizio prestato e oggetto di fatturazione (punto del tracciato 2.2 “DatiBeniServizi”);
- riferimento alla determina dirigenziale di aggiudicazione e al CIG (punto del tracciato 2.1.3 “DatiContratto”);
- riferimento al Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile e al responsabile del procedimento (punto del tracciato 2.2.1.15 “RiferimentoAmministrazione”);
- codice IBAN (punto del tracciato 2.4.2.13 “IBAN”);
- l'indicazione della scissione dei pagamenti (punto del tracciato 2.2.2.7 “EsigibilitaIVA”).

Si precisa che le fatture che non contenessero tutte le informazioni sopra descritte verranno rifiutate, così come quelle emesse in modalità difforme rispetto alla periodicità prevista.

La data di ricevimento della fattura, rilevante ai fini della decorrenza del termine di 30 giorni sopra citato, è attestata dalla ricevuta di consegna inviata dal SdI al soggetto che ha emesso la fattura. In caso di ritardato pagamento il saggio di interesse è determinato in conformità a quanto previsto dall'art. 1284 C.C.

La Provincia di Brescia non risponde per eventuali ritardi o sospensioni nei pagamenti imputabili al mancato rispetto da parte dell'aggiudicataria dei requisiti sopra indicati.

A norma dell'art. 3, commi. 1 e 8, della L. 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii. “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, l'affidataria e gli eventuali subappaltatori e subcontraenti assumono gli obblighi di tracciabilità finanziaria. In particolare, per tutti i movimenti finanziari relativi all'affidamento, di cui trattasi, tali soggetti devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali accesi presso banche o presso la società “Poste italiane s.p.a.” e dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Tali movimenti finanziari devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Ai sensi dell'art. 3, co. 5, della citata L. 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii., è fatto obbligo indicare negli strumenti di pagamento (comprese le fatture emesse dall'affidataria) il Codice Identificativo di Gara (CIG), attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della Provincia.

Secondo il disposto dell'art. 3, co. 7, della menzionata L. 13.08.2010 n. 136 ss.mm.ii., l'affidataria e gli eventuali subappaltatori e subcontraenti devono comunicare alla Provincia gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati sopra cennati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. L'affidataria e gli eventuali subappaltatori e subcontraenti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

In caso di inottemperanza alle norme in tema di obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al richiamato art. 3 della L. 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii., si applicano le sanzioni comminate secondo il disposto dell'art. 6 della medesima Legge 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii.

Le cessioni di crediti di cui all'art. 106 comma 13 del D.Lgs. 50/2016 possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa. Le suddette cessioni devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Provincia di Brescia.

## **Art. 20 INVARIABILITÀ DEI PREZZI**

Il compenso indicato nell'offerta rimarrà fisso ed invariabile.

## **Art. 21 TRATTAMENTO DATI**

Ai fini della regolare esecuzione del contratto, l'aggiudicatario/il contraente dovrà necessariamente trattare dati personali per conto della Provincia di Brescia. Per tale motivo, in osservanza di quanto stabilito dalla normativa vigente e, in particolare, dall'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e dall'articolo 29 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato dalla legge 20 novembre 2017, n. 167, l'aggiudicatario, all'atto della sottoscrizione del contratto, verrà designato quale Responsabile "esterno" del Trattamento, assumendo gli obblighi e le responsabilità connesse a tale ruolo. Relativamente a detto trattamento, si precisa che il Titolare è la Provincia di Brescia e che il Responsabile "interno" del Trattamento è il Dirigente del Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile.

A seguito della designazione, l'aggiudicatario dovrà impegnarsi all'osservanza della normativa in materia di protezione dei dati personali nonché alle istruzioni impartite dal Titolare del Trattamento, adottando le opportune misure atte a garantire la sicurezza dei dati personali che dovranno essere correttamente trattati. A tal fine il contraente, prima dell'avvio delle attività, dovrà provvedere alla designazione degli "Incaricati del Trattamento" che saranno coinvolti nella realizzazione delle attività oggetto dell'appalto e comportanti il trattamento di dati personali, comunicando i relativi nominativi all'appaltante. Inoltre dovrà fornire idonee garanzie del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza dei dati così come previsti dalla normativa vigente, con particolare riferimento alle misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza, adottate per minimizzare i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

## **Art. 22 ESONERO DI RESPONSABILITÀ E TRASFERIMENTO DEI RISCHI**

L'affidataria risponde di tutti i danni causati, a qualsiasi titolo, nell'esecuzione del rapporto contrattuale:

- a persone o cose alle dipendenze e/o di proprietà della Ditta stessa;
- a persone o cose alle dipendenze e/o di proprietà della Provincia di Brescia;
- a terzi e/o cose di loro proprietà.

Durante l'esecuzione del contratto l'affidataria è responsabile per danni derivanti a terzi dall'operato del proprio personale e di quello di terzi di cui eventualmente si avvalga nell'esecuzione delle attività in oggetto, pertanto dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie, con l'obbligo di controllo, al fine di garantire le condizioni di sicurezza e prevenzione infortuni in tutte le operazioni connesse con il contratto.

È fatto obbligo all'affidataria di mantenere la Provincia di Brescia sollevata e indenne contro azioni legali derivanti da richieste risarcitorie avanzate, nei confronti della stessa Provincia, da terzi danneggiati.

L'affidataria sarà comunque tenuta a risarcire la Provincia di Brescia dal danno causato da ogni

inadempimento alle obbligazioni derivanti dalle presenti condizioni di contratto, ogni qual volta venga accertato che tale danno si sia verificato in violazione alle direttive impartite dalla Provincia di Brescia.

L'affidataria è inoltre tenuta ad osservare tutte le disposizioni in materia di responsabilità civile verso terzi, prevenzione di infortuni sul lavoro, oltre che in materia di assicurazioni antinfortunistiche, assistenziali e previdenziali. L'esecutore si impegna ad osservare ed applicare integralmente tutte le norme contenute nei contratti collettivi di lavoro vigenti. In caso di inottemperanza agli obblighi precisati, accertati dall'autorità provinciale o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la Provincia procederà alla sospensione dei pagamenti, fino a quando l'Ispettorato non avrà accertato che gli obblighi predetti sono stati regolarmente adempiuti. L'esecutore dovrà dimostrare, a richiesta, di ottemperare ad ogni disposizione vigente in materia di trattamento del personale dipendente.

### **Art. 23                   CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

Salva la risoluzione per inadempimento (art. 1453 del C.C.), la Provincia di Brescia si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del C.C., a tutto danno e rischio dell'affidataria, nei seguenti casi:

- sospensione del servizio, per causa non imputabile a forza maggiore o a colpa della Provincia, per oltre 2 giorni consecutivi;
- l'affidataria non intenda sottostare alle penalità poste all'Art. 17 del presente capitolato speciale d'appalto;
- nel caso in cui l'importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% dell'importo del contratto;
- cessione a terzi dell'esecuzione dell'attività;
- subappalto delle attività senza la prescritta preventiva autorizzazione scritta del committente;
- nel caso di gravi violazioni degli obblighi contrattuali, non eliminate a seguito di ripetuta diffida formale della Provincia di Brescia (3 volte).

Come disposto dall'art. 3 c. 8, della L. 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii., l'affidataria, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione alla Provincia e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.

Ai sensi dell'art. 3 c. 9 bis, della L. 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.

Nell'ipotesi di risoluzione contrattuale, la Provincia di Brescia procede all'applicazione delle penalità previste, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali ulteriori danni.

### **Art. 24                   DIRITTO DI RECESSO**

La Provincia di Brescia ha diritto di recedere unilateralmente dal Contratto, in tutto o in parte, mediante comunicazione scritta da inviare all'affidataria, nei casi in cui ricorra una giusta causa o per reiterati inadempimenti dell'affidataria, anche se non gravi.

La giusta causa ricorre, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) qualora sia stato depositato contro l'affidataria un ricorso ai sensi della vigente legge in materia fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che imponga lo scioglimento, la liquidazione coatta, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'affidataria;

- b) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il Contratto.

Dalla data di efficacia del recesso, l'affidataria dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Provincia di Brescia.

In caso di recesso della Provincia di Brescia, l'affidataria ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del Codice Civile.

La Provincia di Brescia potrà recedere dal Contratto, in tutto o in parte, per qualsiasi motivo e, in particolare, per cause derivanti dai contenuti dei decreti attuativi della legge 56/2014, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 stesso, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'affidataria per iscritto, purché tenga indenne l'affidataria delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.

Resta inteso che in caso di cessazione dell'efficacia del Contratto, per qualsiasi motivo essa avvenga, l'affidataria contraente sarà tenuta a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità nella prestazione dei servizi oggetto del Contratto.

#### **Art. 25 RECESSO ai sensi dell'art. 1, comma 13, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95**

Qualora in vigenza di contratto intervenga una convenzione Consip SpA, stipulata ai sensi dell'art. 26, comma 1, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, con parametri migliorativi – tenendo conto nella valutazione del decimo delle prestazioni ancora da eseguire - e l'appaltatore non aderisca alla proposta di modifica delle condizioni economiche previste dal contratto per riportarlo nel limite di cui all'art.26, comma 3, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135, la Provincia recederà dal contratto previa comunicazione formale, con preavviso non inferiore a quindici giorni e pagamento delle prestazioni già eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite.

#### **Art. 26 RISOLUZIONE AI SENSI DELL'ART. 2 DEL D.P.R. 62/2013**

Gli obblighi di condotta previsti dal regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013, sono estesi, per quanto compatibili ai sensi dell'art. 2 del regolamento medesimo, ai collaboratori dell'affidataria che, a qualsiasi titolo, verranno incaricati della fornitura del servizio in oggetto.

L'affidataria si impegna a prendere visione del regolamento disponibile <http://www.provincia.brescia.it/istituzionale/codice-disciplinare-e-codice-di-condotta> e a diffonderne la conoscenza tra i collaboratori incaricati del servizio.

In caso di violazione degli obblighi derivanti dal regolamento da parte di tali collaboratori, la Provincia procederà alla risoluzione del presente contratto ai sensi della normativa citata.

#### **Art. 27 INCOMPATIBILITÀ E CONFLITTO DI INTERESSI**

L'esecutrice non deve trovarsi in situazioni di incompatibilità, in particolare non deve avere in essere attività di collaborazione o di consulenza, con qualsiasi tipo di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, da persone o enti privati:

- che abbiano o abbiano ottenuto, nel biennio precedente, iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzativo, concessorio o abilitativi, comunque denominati, per lo svolgimento di attività imprenditoriali ove i predetti procedimenti o provvedimenti afferiscano a decisioni o ad attività di Uffici e Servizi della Provincia di Brescia nelle materie oggetto del presente incarico;
- che abbiano o abbiano avuto, nel biennio precedente, un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti ad un servizio o ad una attività della Provincia di Brescia nelle materie oggetto del presente incarico.

#### **Art. 28 RIFUSIONE DANNI E PENALITÀ**

Per ottenere la rifusione dei danni, il rimborso delle spese ed il pagamento delle penalità, la Stazione Appaltante può rivalersi mediante trattenuta sui crediti dell' Appaltatore per servizi già eseguiti, mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità verrà addebitato sulla cauzione definitiva, che deve essere immediatamente reintegrata.

### **CAPO V - CONDIZIONI FINALI**

#### **Art. 29 Norme di tutela del Personale – Clausola sociale**

Ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. 50/2016, l' Appaltatore si obbliga ad applicare nei confronti di tutti i propri lavoratori impiegati nei servizi costituenti oggetto del presente Capitolato, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro "Cooperative Sociali", nonché agli accordi locali integrativi stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, in quanto applicabili, in vigore per il tempo e la località in cui il servizio viene espletato.

L'Appaltatore si obbliga altresì a continuare ad applicare il sopraindicato CCNL anche dopo la scadenza e fino alla sua sostituzione. I suddetti obblighi vincolano l' Appaltatore anche nel caso chela stessa non sia aderente ad Associazioni stipulanti o receda da esse. L' Appaltatore si obbliga quindi a presentare, su richiesta, copia di tutti i documenti atti a verificare la corretta corresponsione dei salari e dei relativi versamenti contributivi e ad esibire in qualsiasi momento a richiesta della Stazione Appaltante tutta la documentazione da quest'ultima ritenuta idonea a comprovare l'adempimento degli obblighi di cui al presente articolo.

La Stazione Appaltante non è tenuta a corrispondere trattamenti retributivi ai dipendenti dall'Appaltatore non sussistendo alcuna responsabilità di tipo solidale. L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e degli obblighi richiamati dal presente articolo, che potranno essere accertati dagli Enti competenti e/o dalla Provincia, determinano senza ulteriori formalità, la



risoluzione di diritto del contratto. Il presente appalto è sottoposto alla osservanza delle norme in materia di cessazione e cambio di appalto previste dalla contrattazione collettiva vigente fra le Associazioni imprenditoriali di categoria e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative, così come previsto dal C.C.N.L. di categoria. Si ribadisce che al fine di garantire i livelli occupazionali esistenti, si applica la clausola sociale di riassorbimento del personale dell'appaltatore uscente, nel rispetto di quanto previsto dalla legge e dalla contrattazione collettiva vigente e, in generale, in conformità con quanto espresso dall'AVCP ora ANAC in materia (da ultimo: pareri sulla normativa 18 Luglio 2013 n.39, 13 Luglio 2013 n. 25, 13 marzo 2013 nn. 19 e 20 – parere precontenzioso 23 Aprile 2013 n. 63), in riferimento ai vigenti contratti d'appalto. L' Appaltatore si impegna, pertanto, ad assumere il personale già alle dipendenze dell'attuale impresa appaltatrice destinato al servizio oggetto dell'appalto, nel rispetto degli obblighi previsti dal vigente contratto collettivo nazionale del lavoro di categoria.

### **Art. 30           STIPULAZIONE DEL CONTRATTO: SPESE RELATIVE ALLA STIPULAZIONE E REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO**

Il contratto di appalto, a pena di nullità, verrà stipulato presso il Settore Stazione Appaltante della Provincia di Brescia in modalità elettronica in forma pubblica amministrativa, nei termini disciplinati dall'art. art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016.

Tutte le spese inerenti la stipulazione del contratto relativo al presente appalto sono a carico dell'appaltatore con riferimento particolare:

- a) all'assolvimento all'imposta di bollo;
- b) all'assolvimento dell'imposta di registro in misura fissa, ai sensi di quanto disposto dagli articoli 10 e 11 nonché dalla Tariffa Parte I (art. 11) D.P.R. 26/4/1986, n. 131.

Saranno a carico dell'Appaltatore le spese di stesura del contratto, diritti di rogito nella misura prevista dalla L.8.6.1962, n. 604 e successive integrazioni e modificazioni.

### **Art. 31           CONTROVERSIE**

La definizione delle controversie tra la Provincia di Brescia e l'affidataria che dovessero insorgere in relazione al rapporto contrattuale, comprese quelle inerenti la validità del medesimo, la sua interpretazione, esecuzione e risoluzione, è soggetta all'autorità giudiziaria senza alcuna possibilità di deferire la decisione a un collegio arbitrale. Il foro competente è il Foro di Brescia.

### **Art. 32           DISPOSIZIONI FINALI**

Per quanto non previsto nel presente capitolato, e a completamento delle disposizioni in esso contenute, si applicano le norme del Codice Civile e ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente in materia, con particolare riferimento alle norme del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni.

*Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del c.c., si approvano specificamente le disposizioni di cui agli articoli, delle presenti condizioni di contratto, qui di seguito citati:*

- *Art. 20 - INVARIABILITÀ DEI PREZZI*
- *Art. 22 - ESONERO DI RESPONSABILITÀ E TRASFERIMENTO DEI RISCHI*
- *Art. 23 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA*
- *Art. 24 - DIRITTO DI RECESSO*
- *Art. 25 - RECESSO ai sensi dell'art. 1, comma 13, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95*
- *Art. 26 - RISOLUZIONE AI SENSI DELL'ART. 2 DEL D.P.R. 62/2013*
- *Art. 28 - RIFUSIONE DANNI E PENALITÀ*
- *Art. 30 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO: SPESE RELATIVE ALLA STIPULAZIONE E REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO*
- *Art. 31 - CONTROVERSIE*